

Codice A1816B

D.D. 11 marzo 2020, n. 572

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNA895 - Pertinenza- Concessione per l'occupazione dell'area demaniale ad uso agricolo (sup. mq 4.000,00 di cui mq 3.000,00 pioppeto e mq 1.000,00 bosco misto) in corrispondenza del Fiume Tanaro, località C. Topino, in comune di Alba (CN). Richiedente: Ditta Rinaldi Francesco e Figli snc - Guarene (CN).



ATTO N. DD-A18 572

DEL 11/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNA895 – Pertinenza- Concessione per l'occupazione dell'area demaniale ad uso agricolo (sup. mq 4.000,00 di cui mq 3.000,00 pioppeto e mq 1.000,00 bosco misto) in corrispondenza del Fiume Tanaro, località C. Topino, in comune di Alba (CN). Richiedente: Ditta Rinaldi Francesco e Figli snc - Guarene (CN).

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 18/09/2019, ns. prot. n. 41401/A1816A del 18/09/2019, dalla Ditta Rinaldi Francesco e Figli snc per l'occupazione dell'area demaniale ad uso agricolo (sup. mq 4.000,00 di cui mq 3.000,00 pioppeto e mq 1.000,00 bosco misto) in corrispondenza del Fiume Tanaro, località C. Topino, in comune di Alba (CN) identificata a catasto in parte al Foglio 25, mappale 93 del Comune di Alba (CN) ed in parte su zona non accatastata di pertinenza del corso d'acqua, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

Effettuata la visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi;

Visto il parere idraulico favorevole rilasciato dall'AIPO – Ufficio Operativo di Alessandria (PICN3862) con nota prot. n. 32381/2019 del 27/12/2019;

Visto il parere favorevole di compatibilità sul Progetto di Gestione n. 15/2019 del 13/01/2020, rilasciato dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 32, c. 4, delle norme di attuazione del PAI;

Effettuata la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di ALBA (CN) dal 12/10/2019 al 26/10/2019 (ns. prot. n. 49183/A1816A del 29/10/2019), ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Effettuata la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 17/10/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti;
Considerato che l'istruttoria è stata esperita favorevolmente;
Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;
Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a visto di Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 -4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visti gli art. 86 e 89 del d. lgs. n. 112/1998;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- Vista la L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- Visto il D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;

determina

-di concedere alla Ditta Rinaldi Francesco e Figli snc la concessione demaniale per l'occupazione dell'area demaniale ad uso agricolo (sup. mq 4.000,00 di cui mq 3.000,00 pioppeto e mq 1.000,00 bosco misto) in corrispondenza del Fiume Tanaro, località C. Topino, in comune di Alba (CN) identificata a catasto in parte al Foglio 25, mappale 93 del Comune di Alba (CN) ed in parte su zona non accatastata di pertinenza del corso d'acqua, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;

-di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2028**;
-di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 115,00 (centoquindici/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

-di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;

-di dare atto che l'importo di Euro 115,00 (centoquindici/00) versato a titolo di canone anno 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

-di dare atto che, l'importo di Euro 230,00 (duecentotrenta/00) versato a titolo di costituzione cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2020 e impegnato sul capitolo 442030/2020;

-di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Visto di controllo ai sensi del
P.T.P.C. 2020/2022 – misura 6.2.1

IL DIRETTORE

Salvatore Martino Femia

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Schema disciplinare concessione occupazione area demaniale (Pertinenza) – CNA895 -

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione dell'area demaniale ad uso agricolo (sup. mq 4.000,00 di cui mq 3.000,00 pioppeto e mq 1.000,00 bosco misto) in corrispondenza del Fiume Tanaro, località C. Toppino, in comune di Alba (CN), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Ditta Rinaldi Francesco e Figli snc con sede in comune di Guarene, Fraz.ne Montebello n. 6-(P.IVA 00844340042), nella persona del Sig. nato a in qualità di legale rappresentante della Ditta Rinaldi Francesco e Figli snc..

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'occupazione dell'area demaniale ad uso agricolo (sup. mq 4.000,00 di cui mq 3.000,00 pioppeto e mq 1.000,00 bosco misto) in corrispondenza del Fiume Tanaro, località C. Toppino, in comune di Alba (CN) identificata a catasto in parte al Foglio 25, mappale 93 del Comune di Alba (CN) ed in parte su zona non accatastata di pertinenza del corso d'acqua, come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni per l'utilizzo dell'area

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con una pertinenza del fiume Tanaro di cui all'art. 1, viene accordata nei limiti e con le prescrizioni poste sulla base del parere favorevole sul Progetto di Gestione, n. 15/2019 del 13/01/2020, di compatibilità ai sensi

dell'art. 32, comma 4, delle Norme di Attuazione del PAI rilasciato dalla Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo e del parere favorevole espresso con nota n. 32381/2019 del 27/12/2019 (PICN 3862) dall'A.I.P.O – Agenzia di Alessandria, in qualità di Autorità Idraulica competente sul Fiume Tanaro, ambedue allegati al presente disciplinare per farne parte integrante, ai quali il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi. Il parere si intende accordato ai soli fini idraulici, nei limiti che competono al Settore e salvo i diritti di terzi con l'obbligo di tenere sollevata ed indenne la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di sorta. Gli eventuali danni che gli interventi realizzati sulla pertinenza potrebbero subire per eventi calamitosi eccezionali, ed i relativi interventi di ripristino, saranno a totale carico del Concessionario.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2028**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 115,00 (centoquindici/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 230,00 (duecentotrenta/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. . 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede della Ditta Rinaldi Francesco e Figli snc, Frazione Montebello, 6 Guarene . Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano Volpe
